

DELIBERA N. 369/22/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI MEDIASILA
ASSOCIAZIONE CULTURALE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “SILA TV”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 1, COMMA
30, LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249
(CONTESTAZIONE 2/22/DSM - PROC. N. 2813/ZD)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 ottobre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, con note del 22 marzo e del 12 aprile u.s., ha richiesto a Mediasila Associazione Culturale fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “*Sila TV*” di “*inviare - su supporto magnetico o dispositivo di memoria di massa – copia dei file della registrazione integrale dei programmi diffusi dall'emittente a MARCHIO SILA TV – LCN 118, nel periodo dal 14 al 20 marzo 2022, conservata ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e munita di idonea segnalazione identificativa della data e*

dell'orario di diffusione, come prescritto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, allegato alla delibera n. 353/11/CONS, e/o ogni utile informazione in merito”.

Il predetto Organismo regionale, una volta riscontrato che *“l’ esercente Mediasila Associazione Culturale non ha dato seguito alle due missive, [... non assolvendo ai propri obblighi, nonostante fosse stata informata dei propri doveri”*, con nota prot. n. 0162490 del 20 maggio 2022, ha trasmesso a questa Autorità le succitate richieste ai fini della *“comminazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 30, della legge 249/97, nei confronti di MEDIASILA ASSOCIAZIONE CULTURALE, fornitore del servizio di media audiovisivo SILA TV, ovvero, alternativamente, della sanzione prevista dall’art. 1, comma 31, della legge 249/97”* ovvero *“in subordine, per l’adozione di ogni altro e/o ulteriore provvedimento ritenuto utile e conducente ai sensi della normativa vigente”*.

Con successivo atto - Cont. 2/22/DSM Proc. n°2813/ZD – è stata accertata e contestata, in data 1 giugno 2022, nonché notificata, in data 3 giugno 2022, a Mediasila Associazione Culturale la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 1, comma 30, l. 249/97, per non aver trasmesso al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria copia integrale delle registrazioni dei programmi televisivi trasmessi sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Sila TV nel periodo compreso tra il 14 e il 20 marzo 2022.

2. Deduzioni dell’associazione

La parte non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto audizione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, è indubbio che la predetta associazione sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 1, comma 30, l. 249/97, in quanto non ha fatto pervenire al predetto Organismo regionale, nei termini e con le modalità prescritti, la documentazione richiesta, così come sopra riportato, al fine di consentire l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.

PRESO ATTO che la succitata associazione non ha inteso accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81, come richiamato nell’atto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, l. 249/97, *“i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di gravità elevata, considerato che la mancata trasmissione all'Organismo regionale della documentazione sopra indicata ha precluso all'Istituzione competente l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

C. Personalità dell'agente

Mediasila Associazione Culturale, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione presso il Registro delle imprese e la stessa non abbia fornito alcun dato economico su richiesta dell'Autorità, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Mediasila Associazione Culturale - c.f. 02347640787 - con sede in San Giovanni in Fiore (CS), via Volterra (Pal. Europa) fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “*Sila TV*” di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell’art. 1, comma 30, l. 249/97, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 369/22/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 369/22/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba